



COMUNE DI GRADARA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28/6/2020

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Definizioni

CAPO SECONDO

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Art. 3 – Requisiti per l' Esercizio dell' Attività di Acconciatore

Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista

Art. 5 - Disposizioni comuni

Art. 6 – Modalità di esercizio dell'attività

Art. 7 – Subingresso

CAPO TERZO

NORME URBANISTICHE ED IGIENICO SANITARIE

Art. 8 – Requisiti ed ubicazione dei locali

Art. 9 – Norme igienico – sanitarie. Requisiti strutturali dei locali

Art. 10 – Requisiti tecnologici delle attrezzature e dotazioni tecniche

Art. 11 – Requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività

Art. 12 – Affitto di poltrona ed affitto di cabina

Art. 13 – Sospensione dell'attività

Art. 14 – Orari e tariffe

Art. 15 – Vendita prodotti

CAPO QUINTO

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 16 – Vigilanza e Controlli

Art. 17 – Sanzioni amministrative e pecuniarie

Art. 18 – Chiusura dell'esercizio

CAPO SESTO

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 19 – Norme di Rinvio

Art. 20 – Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l' esercizio in forma imprenditoriale delle attività professionali di acconciatore ed estetista, esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea, da imprese individuali o da società sia di persone che di capitali, secondo quanto stabilito dalla Legge 17 Agosto 2005 n.174, dalla Legge 4 Gennaio 1990 n.1. e dalla Legge Regionale 20 Novembre 2007 n.17.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel territorio del Comune di Gradara (ad eccezione del centro storico), le suddette attività anche in palestre, clubs, circoli privati, strutture ricettive, istituti di estetica, profumerie, farmacie e qualsiasi altro luogo aperto al pubblico. Tali attività devono essere autorizzate ed adeguarsi a tutte le norme riguardanti le prescrizioni igienico sanitarie e le qualificazioni professionali degli operatori. Manifestazioni saltuarie, quali ad esempio dimostrazioni estetiche, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di prodotti, possono essere svolte previa comunicazione al Comune, da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'evento.
3. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore a favore di persone ammalate, immobilizzate o portatrici di handicap, presso il domicilio o il luogo di cura; in questi casi particolari dovrà essere comunque presente una persona in possesso dei requisiti di abilitazione.
4. Sono inoltre previste le prestazioni a domicilio per il servizio di matrimoni, sempre da parte di personale qualificato.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **attività di acconciatore:** l' attività che comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall'art. 9 comma 2, della Legge 4/1/1990 n.1.

b) **attività di estetista:** l' attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo di apparecchi meccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato della Legge n.1/1990 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal vigente Regolamento CE 1223/2009.

Sono comprese nell'attività di estetista le seguenti attività:

- **centro di abbronzatura o "solarium":** quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- **ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico:** quelle inerenti il miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- **disegno epidermico o trucco semipermanente:** quella comprendente un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l'introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si auto-eliminano senza ricorrere ad interventi esterni;
- **trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore,** quali ad esempio sauna e bagno turco;
- **realizzazione del make-up o maquillage o trucco;**
- **attività di onicotecnico:** l'attività di onicotecnico corrisponde a quella di applicazione/ricostruzione e decorazione di unghie artificiali. Consiste nell'apposizione di unghie preformate e nella successiva lavorazione e colorazione delle stesse, senza l'utilizzo di prodotti cosmetici e senza che vengano trattate o alterate le unghie naturali.

Non rientrano nell'attività di estetista e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico curativo, sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapia e podologo, disciplinate tra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;

- le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", educazione fisica, fitness, svolte in palestra o in centri sportivi disciplinati dalla Legge Regionale n. 5 del 2 Aprile 2012 ad oggetto "*Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero*".

CAPO SECONDO

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Art. 3 – Requisiti per l' Esercizio dell' Attività di Acconciatore

L'attività di acconciatore, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali e dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 174/2005.

L'abilitazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di impresa individuale, dal titolare dell'impresa o dal responsabile tecnico;
- in caso di impresa societaria iscrivibile all'Albo Artigiani: dalla maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci partecipanti all'attività (*L. n. 443 del 08.08.1985 – Legge Quadro per l' Artigianato, s.m.i.*);
- in caso di impresa societaria non iscrivibile all'Albo Artigiani: dal responsabile tecnico, che dovrà essere nominato dal legale rappresentante della società.

Art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista

L'attività di estetista, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali e dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990.

L'abilitazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa o dal responsabile tecnico;
- in caso di impresa societaria iscrivibile all'Albo Artigiani: dalla maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci partecipanti all'attività (*L. n. 443 del 08.08.1985 – Legge Quadro per l' Artigianato, s.m.i.*);
- in caso di impresa societaria non iscrivibile all'Albo Artigiani: dal responsabile tecnico, che dovrà essere nominato dal legale rappresentante della società.

Art. 5 - Disposizioni comuni

Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate sia in forma di impresa individuale sia di impresa societaria, commerciale o artigianale. L'impresa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane sussistendone i presupposti di legge.

Per ogni sede dell'impresa (sia impresa societaria che impresa individuale) dove viene esercitata l'attività, deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, **almeno un responsabile tecnico** in possesso dell'abilitazione professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività. Il responsabile tecnico è iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

Per esercitare l'attività di acconciatore e di estetista in Italia coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero, sia in un paese appartenente all'U.E. che in un paese extra U.E., devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'attività di acconciatore o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per quanto riguarda l'attività di estetista.

Art. 6 – Modalità di esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea, è soggetto alla presentazione della SCIA, da trasmettere in modalità telematica al S.U.A.P. del Comune di Gradara, utilizzando l'apposita modulistica, disponibile sul sito dell' Ente;
2. Sono altresì soggetti a SCIA i procedimenti relativi a:
 - trasferimento in altri locali;
 - ampliamento o modifiche della superficie dei locali;
 - nomina o sostituzione del responsabile tecnico;
 - trasferimento d' azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte;
 - sospensione o cessazione dell' attività ;
 - riapertura dell' attività al termine della sospensione;
 - comunicazione orari e chiusura infrasettimanale;
 - modifica dati anagrafici o societari.
3. La SCIA è presentata dal titolare dell' impresa individuale ovvero dal legale rappresentante della società ed è sempre preventiva rispetto al verificarsi dell' evento.
4. La SCIA deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività. Analogamente dovrà essere esposta la comunicazione di subingresso e la comunicazione di modifica del responsabile tecnico.
5. L'attività di acconciatore ed estetista non può essere svolta in forma ambulante e di posteggio, ad eccezione di prestazione aventi scopo dimostrativo realizzate nell'ambito di manifestazioni autorizzate o di prestazioni effettuate

presso esercizi autorizzati, operanti nel Comune. In questi casi particolari dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore in favore di persone ammalate, immobilizzate o portatrici di handicap, presso il domicilio o il luogo di cura.

6. Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente Regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito dello stesso esercizio. In tal caso dovranno essere individuate due zone distinte adibite alle due attività, e comunque dovranno essere rispettati i requisiti igienico sanitari di cui agli artt. 9,10 e 11 del presente regolamento.
7. L'attività di acconciatore e/o estetista può essere svolta presso palestre, clubs, circoli privati, strutture ricettive, istituti di estetica, profumerie, farmacie e qualsiasi altro luogo aperto al pubblico, come attività complementare, purché in locali distinti nel rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 e 12.
8. E' fatto divieto di esercitare l'attività di acconciatura e di estetica all'interno di ambulatori e/o di gabinetti medici e strutture sanitarie.
9. Una stessa impresa (sia individuale che societaria) può essere titolare di più esercizi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente regolamento.
10. Il responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali deve essere effettivamente presente nei locali e negli orari di esercizio dell'attività e durante l'esecuzione delle prestazioni.
11. Nel caso di variazione del responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e potrà essere ripresa soltanto dopo la comunicazione di nuova nomina.

Art.7 – Subingresso

1. La presentazione della segnalazione per subingresso per atto tra vivi o a causa di morte in un esercizio di cui al presente regolamento, consente di continuare l'attività del dante causa, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento in affitto o in proprietà dell'azienda, che il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali previsti dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
2. Il subentrante per causa di morte, non in possesso della qualificazione professionale, ha la facoltà di comunicare al Comune la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data dell'evento.

CAPO TERZO

NORME URBANISTICHE ED IGIENICO SANITARIE

Art. 8 – Requisiti ed ubicazione dei locali

1. Le attività oggetto del presente regolamento possono essere esercitate all'interno di unità immobiliari legittimamente destinate a negozi, esercizi di vicinato, uffici, laboratori artigiani.

Art. 9 – Norme igienico – sanitarie. Requisiti strutturali dei locali

1. La superficie per lo svolgimento dell'attività di acconciatore/estetista si articola nei seguenti locali/spazi:
 - spazio/locale ricezione-ingresso-attesa (adeguato alla tipologia di attività);
 - zona operativa (per zona operativa si intende il posto di lavoro poltrona attrezzata con specchio, cabina box / vano utile dove insiste una poltrona o lettino dove vengono effettuati i trattamenti, che garantisca il rispetto della Privacy dell'utente);
 - locale/spazio ripostiglio;
 - locale servizio igienico con eventuale doccia;
 - spazio/locale spogliatoio;
 - spazio/locale per il pulito e lo sporco separati.
2. I locali destinati all'esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento debbono avere requisiti di altezza almeno di m. 2,70,
3. I locali dovranno essere dotati di superficie finestrata illuminante, naturale diretta (finestre e porte vetrate) non inferiore ad 1/8 di quella del pavimento e di superficie finestrata apribile naturale diretta (finestre, vasistas) non inferiore ad 1/16 di quella del pavimento; sono ammesse deroghe nel rispetto delle disposizioni previste dalle "Istruzioni tecniche igienico-edilizie sui rapporti di aerazione e di illuminazione negli ambienti di lavoro".

4. I locali destinati all'esercizio dell'attività di acconciatura o estetista debbono avere una superficie minima netta di almeno 20 mq per i primi 2 posti di lavoro (per posto di lavoro deve intendersi ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio per l'acconciatore e il box /poltrona per l'estetista) e 5 mq in più per ogni posto di lavoro oltre i primi due. La superficie netta si riferisce ai locali in cui viene esercitata l'attività e non comprende servizi igienici, ripostigli e spogliatoi. Sono ammesse postazioni di lavoro (cabine/box) di almeno 6 mq con interpareti alte 2,20 mq al fine di consentire una ventilazione e illuminazione naturali dirette.
5. I locali devono essere dotati di lavandini fissi di ceramica o materiale simile e serviti di acqua corrente calda e fredda, potabile per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia delle attrezzature consentite.
6. I pavimenti e le pareti dei locali operativi devono essere lavabili e disinfettabili fino all'altezza minimo di metri 1,80;
7. Ogni esercizio deve essere dotato di servizi igienici (con antibagno) ad esclusivo uso dell'attività (fruibile anche dalla clientela) e comunque in numero sufficiente per il personale e la clientela. Qualora nell'esercizio siano svolte congiuntamente due o più attività dovranno essere presenti due servizi igienici;
8. I pavimenti e le pareti dei suddetti servizi igienici devono essere in materiale lavabile e disinfettabile in maniera da risultare lavabili e disinfettabili fino all'altezza di metri 2,00;
9. L'antibagno deve essere dotato di lavandino fornito di acqua potabile, calda e fredda, sapone liquido ed asciugamano a perdere. L'antibagno, se di dimensioni adeguate, potrà essere utilizzato anche come spogliatoio;
10. I posti di lavoro destinati alla rasatura devono essere dotati di lavandino ad acqua potabile, calda e fredda, collegati ad idoneo sistema di smaltimento;
11. I box in cui siano previsti trattamenti sul corpo (es. fanghi ecc.) devono essere dotati di box doccia;
12. Ogni 3 postazioni di lavoro dovrà essere presente almeno 1 lavandino con leva a gomito e comunque il lavandino dovrà essere previsto nei box dove si effettuano attività imbrattanti;
13. Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (es. sauna, bagno turco, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere installato un sistema di allerta es. un campanello di chiamata, a meno che tale dispositivo non sia integrato nell'apparecchiatura;
14. In prossimità di saune, bagno turco e bagno di vapore e lampade abbronzanti dovranno essere esposti cartelli riportanti le precauzioni per l'utilizzo di tali attrezzature;
15. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso;
16. Non possono essere destinati in locali interrati o seminterrati, nuove attività;
17. Per le attività di estetista disciplinate dal presente regolamento, esercitate presso palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, stabilimenti termali e alberghi (solo nel caso di servizio alle persone alloggiate) è richiesta una superficie di mq 10, comprensiva di un servizio igienico ad uso esclusivo, quale attività accessoria alla principale (ovvero intestata alla stessa ditta che gestisce attività principale). In tale ipotesi, potranno essere utilizzati, se esistenti, i servizi accessori/ripostigli/spogliatoi propri della struttura in cui l'attività di estetica è inserita, laddove posti sul medesimo piano del locale in cui l'attività stessa viene svolta.

Art. 10 – Requisiti tecnologici delle attrezzature e dotazioni tecniche

1. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti (Decreto Ministeriale n. 37/2008), delle Norme CEI ed UNI;
2. I box contenenti attrezzature a raggi laser ad uso estetico devono essere dotati di: segnaletica di avvertimento sulla porta; targa identificativa della classe dello strumento e marcatura CE; occhialini di protezione per operatore ed utente;
3. Tutti gli apparecchi elettromeccanici ad uso estetico dovranno rispettare quanto previsto dalla Legge n. 1/1990, così come modificato dal Decreto Interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015;
4. Tutti gli esercizi relativi alle attività di acconciatura ed estetista devono essere dotati di almeno un contenitore a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita;
5. La biancheria non monouso dovrà essere sottoposta a lavaggio separato e a temperatura non inferiore a 60 °C, in alternativa è possibile avvalersi di ditta esterna;
6. Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Art. 11 – Requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività

1. L'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
2. Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro preferibilmente di colore chiaro e comunque sempre in stato di perfetta pulizia;
3. Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
4. Nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
5. Per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
6. Le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti la non contagiosità;
7. A salvaguardia dei diritti degli utenti:
 - devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono;
 - deve essere curata l'esposizione di cartelli con raccomandazioni - avvertenze e avvisi di protezione - controindicazioni e cautele d'uso;
 - devono essere forniti mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per i trattamenti di sauna, idonei occhiali protettivi, ben aderenti, per trattamenti UV (se non monouso da sostituire appena mostrino segni di deterioramento), idonei occhiali protettivi per trattamenti laser, ecc...;
8. Tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio ed asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati;
9. I mobili d'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e, in caso di necessità, disinfezione. I sedili o le relative coperture devono essere di materiale lavabile e disinfettabile;
10. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente da poter essere ricambiata per ogni servizio;
11. Al titolare dell' esercizio incombono l' obbligo e la rappresentanza dell' osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
 - l' esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente secondo il protocollo stabilito dal titolare e responsabile tecnico;
 - gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati per ogni cliente;
 - accappatoi, ciabatte, copricapi e fasce per capelli, slip, tute e teli da bagno devono essere cambiati per ogni cliente e, se non monouso, lavati ad alte temperature;
 - i prodotti cosmetici impiegati non devono contenere sostanze nocive alla salute e devono essere conformi ai requisiti prescritti dal D.Lgs. 4 Dicembre 2015, n. 204 (*Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici*).
12. Al titolare dell' attività ed al responsabile tecnico, se soggetto diverso dal titolare, incombe l' obbligo e la responsabilità dell' osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche;
13. I rasoio e gli attrezzi taglienti devono essere usati con estrema attenzione per prevenire ferite e, con queste, la potenziale trasmissione di patologie infettive. Devono essere utilizzati preferibilmente strumenti monouso. Qualora ciò non sia possibile, dopo l' uso gli strumenti taglienti devono essere lavati e sterilizzati secondo il protocollo stabilito dal titolare e responsabile tecnico;
14. Per la sterilizzazione non devono essere usati strumenti come stufe elettriche, pulitori ad ultrasuoni/raggi UV e/o pallini di quarzo;
15. Per la sterilizzazione deve essere usato esclusivamente autoclave a vapore;
16. Le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
17. Le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l' utilizzo di guanti monouso;

18. Gli esercizi che utilizzano lampade UV a scopo abbronzante devono avere un regolamento affisso in ogni cabina UV finalizzato all'utilizzo delle lampade UV per l'utenza; una scheda individuale per ciascun soggetto che utilizza UV corredata dei dati anagrafici, autodichiarazione sul consumo dei farmaci, uso di LAC (lenti a contatto), stato di gravidanza, eventuali patologie ecc. e classificazione da parte dell'estetista dello specifico fototipo;
19. Eventuali modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista potranno essere approvate con delibera di Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'ASUR.

Art. 12 – Affitto di poltrona ed affitto di cabina

Nello svolgimento dell'attività di acconciatore e di estetista, è contemplata una nuova modalità contrattuale per l'esercizio dell'attività nello stesso locale: "l'affitto di poltrona/cabina".

Tale disciplina contrattuale è prevista nell' "Avviso Comune" sottoscritto il 3 Ottobre 2011 dalle Organizzazioni Sindacali degli imprenditori e dei lavoratori.

I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare dell'attività di acconciatura e/o estetica (*locatore/concedente*) e l'*affittuario/utilizzatore*, soggetto in possesso dei requisiti professionali che, ai sensi dell'art. 1615 del Codice Civile, può godere della cosa produttiva utilizzando una o più postazioni di lavoro.

Le parti devono stipulare, un apposito contratto, redatto nella forma di scrittura privata o atto pubblico, registrato all'Agenzia delle Entrate, che deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:

- tipologia di attività esercitata sulla poltrona /cabina in affitto;
- durata del contratto;
- facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- superficie data in uso con relativa planimetria;
- puntuale identificazione delle postazioni date in uso, che non potranno essere utilizzate dal *locatore /concedente*;
- rapporto economico tra le parti;
- modalità di utilizzo e rispettive responsabilità in merito agli strumenti di lavoro, ai prodotti, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008 s.m.i);
- è fatto divieto dell'uso promiscuo degli strumenti di lavoro.

L'affitto di poltrona/cabina è ammesso secondo i seguenti limiti di utilizzo:

- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
- due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti.

L'affitto di poltrona /cabina è possibile unicamente per la/le tipologie per le quali l'affittuario /utilizzatore ha presentato la SCIA di acconciatore / estetista o entrambi.

Non è consentito l'affitto di poltrona /cabina:

- a chi non è in possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività;
- a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi cinque anni ;
- ai titolari che abbiamo effettuato licenziamento degli ultimi ventiquattro mesi.

Le attività di acconciatore ed estetista vanno esercitate sotto forma di impresa, pertanto essendo imprese autonome, regolarmente iscritte alla camera di Commercio ed in possesso di partita IVA, è necessario che ogni imprenditore intervenga esclusivamente per la propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà rilasciata la propria ricevuta fiscale, escludendo scambi di prestazioni tra locatori/concedente ed affittuario/utilizzatore.

L'inizio attività di acconciatore/estetista, a seguito di affitto di poltrona /cabina, è subordinato a S.C.I.A. da presentarsi in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) di questo Comune da parte dell'affittuario/utilizzatore. La suddetta segnalazione va compilata dall'interessato utilizzando l'apposita modulistica contenente le autocertificazioni da rendere e l'elenco della documentazione da allegare.

Nella segnalazione l'Impresa deve, tra l'altro, dichiarare:

- a) le generalità e il codice fiscale;
- b) l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. n.159/2011 (antimafia);

- c) il possesso dei requisiti professionali di acconciatore/estetista;
- d) di non svolgere contestualmente l'attività di Responsabile Tecnico presso altro esercizio;
- e) gli estremi del contratto di affitto;
- f) il numero di poltrone/cabine in affitto;
- g) la conformità dei prodotti, dei materiali e delle proprie attrezzature;
- h) di non avere prestato servizio nell'arco dell'ultimo anno in qualità di dipendente del locatore/concedente;
- i) di rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dal locatore/concedente;
- j) i propri orari di apertura e chiusura.

Alla suddetta segnalazione dovranno essere, in particolare, allegati:

- copia del contratto di affitto, registrato, comprensivo della planimetria che identifichi le postazioni date e le parti del locale ad uso comune;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritto dal locatore/concedente, concernente la conformità dei locali, degli impianti e delle attrezzature, il numero dei propri dipendenti, nonché dichiarazione di non aver effettuato licenziamenti negli ultimi sei mesi.

Non è ammesso il subingresso fra imprese che svolgono l'attività di acconciatura/estetica per effetto di un contratto di affitto di poltrona/cabina. Alla scadenza del contratto suddetto la disponibilità della poltrona/cabina torna in capo al concedente che potrà stipulare un nuovo contratto di affitto di poltrona/cabina.

In caso di comunicazione di cessazione dell'attività del locatore/concedente, decade il rapporto di affido, pertanto anche l'affittuario/utilizzatore di poltrona/cabina è tenuto a presentare al S.U.A.P. la relativa comunicazione di cessazione. E' fatto obbligo per l'affittuario/utilizzatore di esporre in maniera ben visibile all'esterno e all'interno dell'esercizio il proprio orario di apertura e chiusura, anche se coincidente con quello del locatore/concedente.

E' fatto altresì obbligo per l'affittuario/utilizzatore di esporre le proprie tariffe, anche se coincidenti con quelle del locatore/concedente, in prossimità della cassa in maniera ben visibile.

In caso di carenti condizioni igienico sanitarie, nell'ambito della zona assegnata all'affittuario/utilizzatore, gli eventuali provvedimenti saranno applicati esclusivamente allo stesso in quanto responsabile dell'area come da contratto stipulato; per ogni altra parte dell'attività la responsabilità è in capo al locatore/concedente.

CAPO QUARTO

Art. 13 – Sospensione dell'attività

1. L'impresa che esercita l'attività di acconciatura e/o estetista è tenuta a comunicare al Comune la sospensione dell'attività. Se questa si protrae per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, dovrà essere esposta all'esterno del locale opportuna comunicazione.
2. La sospensione dell'attività non potrà superare i 12 mesi, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore. In questo caso dovrà essere esposta all'esterno del locale opportuna comunicazione.

Art. 14– Orari e tariffe

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività di cui al presente articolo sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, qualora il Sindaco non provveda con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Gli orari giornalieri delle attività possono essere distinti per il periodo estivo ed invernale, differenziati o anche ridotti secondo i giorni della settimana.
3. È data facoltà al titolare di proseguire l'attività a porte chiuse oltre i limiti d'orario, per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
4. E' fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario.
5. Il titolare dell'attività deve esporre le proprie tariffe, in prossimità della cassa, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

Art. 15 – Vendita prodotti

Alle imprese che esercitano le attività oggetto del presente regolamento, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114 (si veda l'art. 2, comma 5, della L. n. 174/2005 e l'art. 7, comma 1, della L. n. 1/1990).

CAPO QUINTO CONTROLLI E SANZIONI

Art. 16 – Vigilanza e Controlli

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'ASUR in materia di accertamenti di igiene e sanità. Per tale scopo gli incaricati alla vigilanza ed al controllo possono accedere ai locali in cui è esercitata l'attività.

Art. 17 – Sanzioni amministrative e pecuniarie

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla Legge 17/08/2005 n. 174, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a Euro 250,00 e non superiori a Euro 5.000,00, secondo le procedure previste dalla Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui dall'art. 3 della Legge 04/01/1990 n.1, è inflitta dall'autorità competente la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 516,00 ad un massimo di Euro 2.582,00, secondo le procedure della Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza aver presentato la S.C.I.A. è inflitta dall'autorità competente, con le stesse procedure di cui al comma precedente, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 516,00 ad un massimo di Euro 1.033,00.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamenti generali o comunali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le procedure della Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

Nel caso in cui le attività di acconciatura ed estetica siano esercitate senza aver presentato al S.U.A.P. la prescritta S.C.I.A. di cui all' art. 6 del presente Regolamento, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività.

Art. 18 – Chiusura dell'esercizio

Il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della S.C.I.A. qualora vengano meno i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle norme vigenti che hanno determinato la presentazione della predetta segnalazione.

Alla stessa maniera viene adottato provvedimento di divieto di prosecuzione attività e di rimozione degli effetti della segnalazione qualora il titolare dell'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

Nel caso in cui le attività di acconciatura ed estetica siano esercitate senza aver presentato al S.U.A.P. la prescritta S.C.I.A. di cui all' art. 6 del presente Regolamento, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività.

CAPO SESTO NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 19 – Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni statali e regionali in materia.
2. Con l' entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti la materia.

Art. 20 – Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio della delibera che lo approva, ai sensi degli artt. 124 e 134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.